



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |          |                       |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA   | VITO     | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO  | GIUSEPPE | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |           |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 508/05  
depositato il 14/03/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] REC.CREDITO.IMP 2004  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 508/05

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

04/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

280/h/13

PRONUNCIATA IL:

04 DIC. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

~~11 LUG. 2013~~

16/7/2013

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angelo PAGANO)

*[Signature]*



Avverso l'Avviso n. [redacted] di Recupero del Maggiore Credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge 388/2000 riferita all'anno 2004 ricorre [redacted] -in atti meglio qualificato e legalmente rappresentato- chiedendone in via principale l'annullamento o in via subordinata la massima riduzione, con vittoria di spese, per i seguenti motivi:

- l'atto costituisce reiterazione della richiesta di pagamento che si concretizzerà con l'iscrizione a ruolo;
- l'atto è giuridicamente inesistente in quanto non impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1973;
- l'atto è carente di motivazione;
- l'atto viola le Leggi 241/1990 e 212/2000 per la mancata allegazione della documentazione di cui al PVC;
- l'atto viola ulteriormente lo Statuto dei diritti del Contribuente per essere stato notificato senza il rispetto dei termini dei sessanta giorni consentiti al contribuente per comunicare sue osservazioni e richieste valutabili dall'Ufficio;
- l'atto è inficiato da errori sostanziali.

Con proprie avverse deduzioni scritte è costituita l'Agenzia Entrate sostenendo trattarsi di atto di recupero del credito d'imposta e contestuale diniego di agevolazione e dunque sicuramente impugnabile derivando dall'art.19 e per sua natura non riconducibile alla categoria degli avvisi di accertamento ma inquadrabile come atto di diniego delle agevolazioni e dunque impugnabile solo per vizi propri. Rigetta l'eccezione circa la violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente sottolineando che la norma si riferisce agli avvisi di accertamento mentre quello impugnato è un atto di recupero ma inquadrato come atto di diniego delle agevolazioni e come tale autonomamente impugnabile per vizi propri. L'atto è stato redatto in conformità a quanto disposto dalla richiamata Circolare 35/E alla quale l'Ufficio si è attenuto. Pone infine in evidenza come il ricorrente non abbia mosso eccezione alcuna sul merito del recupero effettuato, limitandosi a ribadire di aver correttamente utilizzato i crediti di cui all'art. 7 della Legge 388/2000, sebbene dalla effettuata rideterminazione, applicando la disciplina agevolativa, si dimostra l'utilizzo in alcuni mesi di un credito superiore a quello maturato. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con la contestuale condanna del ricorrente al pagamento.

Sussistendovi i requisiti di legge, nella camera di consiglio del 08.11.2011 con ordinanza n. 443 è accolta la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

All'odierna pubblica udienza, fissata per la trattazione del ricorso, sono presenti le parti che si riportano alle conclusioni da esse rispettivamente già rassegnate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è di accoglimento. Va preliminarmente rilevato che, sebbene non espressamente elencato, l'atto è di recupero di credito di imposta e pertanto impugnabile, in forza del comma 1 lett. h) dell'art 19 D.Lgs. 546/1992. Quello notificato altro non è un atto di diniego di agevolazione fiscale ben opponibile ai sensi dell'appena cita norma. Ma l'atto oggi in esame si mostra privo di qualsivoglia motivazione poiché da esso non si comprendono le ragioni di fatto e giuridiche sulle base delle quali l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di dover procedere al recupero. Nell'atto impugnato viene infatti precisato che il contribuente non ha rispettato le condizioni di applicabilità del credito, ma non vengono tuttavia dettagliate quali sono le condizioni non rispettate. Una carenza, quest'ultima, di cui risente anche il Processo Verbale di Costatazione allegato agli atti. Non va inoltre sottaciuta la violazione del comma 7 dell'art. 12 della Legge n.212/2000 in quanto al contribuente non è stata consentita la possibilità di presentare proprie memorie entro i sessanta giorni dalla data di notifica del Processo Verbale di Costatazione. Così operando l'Ufficio ha privato della preliminare possibilità di quella difesa che avrebbe potuto portare anche alla non emissione dell'atto poi impugnato. Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalle parti. La particolarità della materia trattata costituisce valido motivo perché venga disposta la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione Quarta- pronunciando sul ricorso proposto da [redacted] avverso l'Avviso n. [redacted] di Recupero di maggiore Credito d'Imposta utilizzato in compensazione nell'anno 2004, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'atto impugnato; dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Taranto il 04 dicembre 2012

Il presidente e relatore